

COMUNE DI RANZO

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI
ACQUEDOTTO COMUNALE**

Adottato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 13 del 20 aprile 2009

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Sistema di distribuzione dell'acqua
- Art. 3 Proprietà delle tubazioni

TITOLO II

SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE

- Art. 4 Domanda di allaccio alla rete
- Art. 5 Contratto di fornitura
- Art. 6 Durata della concessione
- Art. 7 Titolare della concessione
- Art. 8 Divieti
- Art. 9 Erogazioni provvisorie
- Art. 10 Interruzioni e irregolarità del servizio
- Art. 11 Controlli
- Art. 12 Determinazione dei consumi
- Art. 13 Tariffa per la fornitura dell'acqua
- Art. 14 Modalità di fatturazione e pagamento
- Art. 15 Corrispettivi accessori

TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 16 Punto di consegna
- Art. 17 Strade non canalizzate
- Art. 18 Allacciamento
- Art. 19 Posizioni apparecchi di misura
- Art. 20 Impianti interni
- Art. 21 Prescrizioni
- Art. 22 Impianti di pompaggio

TITOLO IV

BOCCHE ANTINCENDIO

- Art. 23 Bocche antincendio
- Art. 24 Canone e anticipazione a garanzia

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Prescrizioni generali
- Art. 26 Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di fornitura di acqua potabile nel territorio comunale, attuata mediante le reti del pubblico acquedotto.

La fornitura di acqua viene concessa di norma per il consumo umano (uso domestico e non domestico), mentre per tutti gli altri usi (industriali, agricoli, innaffiamento giardini, ecc.) è concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. Queste ultime forniture possono essere temporaneamente sospese o revocate senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 2 – Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Comune concede erogazioni di acqua potabile normalmente con il sistema a contatore. Concede inoltre erogazioni a bocca libera per il servizio di estinzione incendi.

Art.3 – Proprietà delle tubazioni

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e il punto di consegna indicato dal Comune.

TITOLO II SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE

Art.4 – Domanda di allaccio alla rete

La domanda di allacciamento alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli predisposti dal Comune, deve essere sottoscritta dal richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile, e presentata all'ufficio comunale competente.

Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile di cui si richiede l'allaccio e il tipo di utenza in relazione all'uso.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente regolamento e tutti i diritti ed oneri da esso derivanti.

L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Comune.

Art. 5 – Contratto di fornitura

La concessione viene riconosciuta e seguito della presentazione della domanda di allaccio, della sottoscrizione del contratto di fornitura, firmato dalle parti su modulo fornito dal Comune, nonché del versamento delle somme dovute.

Art. 6 - Durata della concessione

La concessione ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto di fornitura.

La facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto, con preavviso di 60 giorni, presentata al Comune che provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante. Le spese di bollo e le tasse in genere per la voltura sono a carico del subentrante.

La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato sigillato può essere fatta esclusivamente dal Comune, a seguito della concessione di fornitura all'utente che subentra. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 7 – Titolare della concessione

L'acqua è di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni edificio.

La fornitura dell'acqua è effettuata, di norma, al proprietario o all'utilizzatore dell'immobile cui l'utenza si riferisce (es. affittuario, appaltatore, usufruttuario, ecc.).

Nel caso di immobili costituiti in condominio, la fornitura viene effettuata di norma al condominio per il quale, ai sensi di legge, risponde l'amministratore.

Negli edifici per i quali non è prevista la figura dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e sempre in presenza di un unico punto di consegna, i proprietari sono tenuti alla stipulazione di un unico contratto, che dovrà indicare la tipologia d'uso dell'acqua.

L'utente deve consentire che la presa a servizio della propria utenza sia utilizzata per la fornitura di acqua ad altre unità immobiliari dello stesso stabile, qualora, dopo le opportune valutazioni tecniche, il Comune disponga in tal senso, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.

Art. 8 – Divieti

La fornitura di acqua è concessa a uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, sotto qualsiasi forma. In tal caso il Comune, salvo preavviso, ha il diritto di risolvere il contratto di utenza.

E' vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Comune e l'autorizzazione dei titolari di dette utenze.

E' vietato, in assenza di autorizzazione del Comune, qualsiasi tipo di allaccio sugli impianti di proprietà comunale, per l'utilizzo dell'acqua del troppo pieno delle vasche.

La stessa sarà convogliata nel rio e il suo utilizzo sarà di competenza dell'Amministrazione Provinciale con il rilascio di una nuova concessione di derivazione.

Art. 9– Erogazioni provvisorie

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento sono applicate anche nel caso in cui siano richieste erogazioni provvisorie. In tal caso l'utente è tenuto anche al versamento di un anticipo di garanzia provvisorio commisurato alla tipologia di utenza.

Si intendono per erogazioni provvisorie quelle inferiori a sei mesi, salvo possibilità di proroga da parte del Comune.

Art. 10 – Interruzioni e irregolarità del servizio

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali, siccità) oppure dovute a guasti di impianti, o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.

In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile.

Il Comune attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.

Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Il Comune non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.

Art. 11 – Controlli

Il Comune ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o di altro personale da esso incaricato per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in accordo con quanto previsto dal Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare per effettuare:

- letture misuratori
- verifica dello stato di conservazione dell'impianto ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni
- eventuali riparazione guasti o sostituzione del misuratore.

In caso di opposizione e ostacolo, o comunque se necessario, il Comune, previa comunicazione scritta, si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non avranno potuto aver luogo e sia stata ripristinata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art. 12 – Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale del Comune oppure comunicata dall'utente, di norma dietro invito del Comune.

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dal Comune che comunque può effettuare letture supplementari.

In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Comune può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dall'utenza, e tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

Art. 13 – Tariffa per la fornitura di acqua

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal Consiglio Comunale mediante propria deliberazione nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, tenendo conto delle diverse categorie di utenza individuate.

.....

Nel corso del contratto di fornitura le tariffe e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

Art. 14 – Modalità di fatturazione e pagamento

I corrispettivi per il servizio di fornitura acqua devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura mediante versamento su conto corrente postale.

In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Comune ha diritto all'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al tasso d'interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, da calcolarsi sull'importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento.

In caso di inadempienza nei pagamenti l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.

Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti.

Art. 15 – Corrispettivi accessori

Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Comune, come, a titolo esemplificativo:

- spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto);
- spese postali ;
- imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione o spostamento del contatore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica contatori, bocche antincendio, lavaggio e pulizia sifoni, costruzione fognoli privati). In tal caso il Comune si assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l'importo da corrispondere.

TITOLO III DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 16 – Punto di consegna, pressione e portata

La fornitura di acqua viene effettuata dal Comune alla bocca di entrata del contatore, collocato ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete.

Art. 17 – Strade non canalizzate

Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune accoglierà le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l'utente richiede comunque l'allacciamento, il Comune redigerà un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa sarà sottoposto all'utente per l'accettazione e il pagamento.

L'utente potrà altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Ente. Le opere così eseguite sono soggette a verifica e collaudo da parte del Comune, nonché a supervisione dello stesso durante le fasi di realizzazione.

Gli impianti, per la parte a monte dei misuratori, restano di proprietà del Comune e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete comunale.

Art. 18 – Allacciamento

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua il Comune realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore.

Sarà il Comune a determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore.

Il punto di consegna della fornitura è il misuratore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.

Di norma sarà installato un unico misuratore per ciascun edificio.

Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata.

Il misuratore rimane di proprietà dell'utente che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione.

Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, saranno addebitati all'utente gli oneri sostenuti dal Comune per il richiesto adeguamento.

Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione saranno a carico dell'Ente costruttore.

Sarà il Comune a determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore.

Art. 19 – Posizione degli apparecchi di misura

Gli apparecchi di misura sono, di norma, installati su suolo pubblico, in prossimità della tubazione di distribuzione e comunque nel luogo e nelle posizioni ritenute più idonee dal Comune, comunque in modo tale da non costituire aggravio di spesa per l'utente.

E' facoltà del Comune, spostare su suolo pubblico i misuratori ubicati su proprietà privata, qualora ravvisi l'inidoneità dell'attuale posizionamento. In tal caso, sarà cura del gestore comunicare all'utente l'avvenuta decisione e le modalità di esecuzione dell'intervento. Le spese per lo spostamento del misuratore saranno a carico del gestore.

Lo spostamento del misuratore se richiesto dall'utente, può essere realizzato solo dal personale del Comune, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora installati in luoghi di sua disponibilità..

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione e alla risoluzione del contratto di

somministrazione. In tal caso il Comune provvede a quantificare il presunto consumo attraverso una media significativa dei consumi fatturati; il periodo considerato può estendersi fino agli ultimi cinque anni. In mancanza di tali dati il Comune può prendere in considerazione i consumi medi di utenze all'interno dell'ambito aventi le stesse caratteristiche.

Tutti i misuratori di nuova installazione saranno provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno.

Il Comune è esonerato da responsabilità, previo accertamento, nel caso in cui il proprietario del bene su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l'accesso al personale del Comune.

Art. 20 – Impianti interni

Il misuratore, gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle, escluso il raccordo di collegamento sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento.

L'utente deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

Il Comune pertanto non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti posti a valle.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

Art. 21 – Prescrizioni

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Inoltre il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici.

Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti.

Art. 22 – Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

E' vietato qualsiasi tipo di allaccio che permetta il prelievo di acqua proveniente dagli scarichi delle vasche di raccolta dell'acquedotto potabile

Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.

TITOLO IV BOCCE ANTINCENDIO

Art. 23 – Bocche antincendio

È facoltà dell'ente concedere ai privati la fornitura di acqua per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto di fornitura

Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.

L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità.

Le prese sono installate dal personale incaricato dal Comune sulla base dello schema dell'impianto fornito dall'utente e approvato dai Vigili del Fuoco, previa accettazione del preventivo di spesa.

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura sono a carico dell'utente.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente e il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio, dandone comunicazione al Comune affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Nel caso in cui venga constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non sia dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Comune ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato.

Art. 24 – Canone e anticipazione a garanzia

Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi.

Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate ed è automaticamente aggiornato in occasione di variazioni tariffaria.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Prescrizioni generali

Le erogazioni dell'acqua potabile sono fatte sotto osservanza delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelle altre risultanti dalle singole scritture contrattuali.

L'Amministrazione del Comune fa espressa riserva di introdurre nel presente regolamento e nella tariffa, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si ritengono opportune, intendendo le medesime obbligatorie anche per coloro che già sono investiti di concessione di acqua potabile.

Art. 26 – Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura al ripristino e al risarcimento del danno causato al Comune.

Il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino al pagamento delle somme dovute dall'utente e finché lo stesso non adempia agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Ove agli adempimenti di cui sopra l'utente non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il contratto sarà dichiarato revocato e il Comune può procedere all'incameramento dell'anticipazione a garanzia fino a concorrenza dell'importo dovuto e delle spese per le operazioni di chiusura dell'utenza.

